

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1962

(51^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Disciplina della vendita al pubblico del latte alimentare » (1608) (D'iniziativa dei senatori Roda e Ronza) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	537, 538
BATTISTA	538
CHABOD	538
MONTAGNANI MARELLI	538
RODA	537, 538
TARTUFOLI, relatore	537

« Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra » (1680-D) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	535, 537
CHABOD, relatore	536, 537
CREPELLANI	536
MONTAGNANI MARELLI	536

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Banfi, Battista, Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Gel-

mini, Guidoni, Merloni, Montagnani Marelli, Moro, Pessi, Roasio, Ronza, Secci, Turani, Vecellio, Zannini e Zucca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Molinari è sostituito dal senatore Angelilli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Roda.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Cervone.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra » (1680-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati,

nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione igiene e sanità ha trasmesso parere favorevole circa le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

C H A B O D, *relatore*. Come la Commissione certamente ricorda, la Camera dei deputati ebbe a modificare, in prima istanza, il testo dell'articolo 28 del disegno di legge in esame, nel senso di consentire al Prefetto la facoltà di chiudere, in via di urgenza, provvisoriamente o definitivamente, uno stabilimento, indipendentemente dalle sanzioni penali.

La nostra Commissione modificò quell'articolo precisando che il Prefetto aveva facoltà di prendere quei provvedimenti, « su proposta del medico provinciale ». L'articolo è stato dalla Camera nuovamente modificato in senso ancora più ampio, concedendo al medico provinciale la facoltà di ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi ed anche, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, la chiusura definitiva dello stabilimento.

Mi dichiaro favorevole all'approvazione di questa modifica, e di quella conseguenziale all'articolo 30, consistente nella soppressione della citazione dell'articolo 28. L'articolo 30 consente infatti la possibilità di ricorso contro i provvedimenti emanati dal Prefetto.

La Camera ha infine modificato l'articolo 32, sopprimendo il terzo comma e modificando il primo, che nel testo approvato dal Senato suonava: « Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge », con l'aggiunta delle parole: « nonchè il secondo comma dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ».

Riguardo a questa modifica, corre l'obbligo di osservare che non si tratta, qui, di abrogare il secondo comma dell'articolo 23 della legge n. 283, ma piuttosto di derogare ad esso. Quel comma prevede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'entrata in vigore delle norme che saranno emanate dal Ministro della sanità e concernenti gli additivi chimici ed i coloranti artificiali nelle sostanze alimentari. Questa norma della legge generale non può essere abrogata nel te-

sto di una legge particolare come quella in esame; ad essa si può soltanto, a mio avviso, derogare.

Ad ogni modo, per non ritardare ulteriormente l'iter del provvedimento in esame, si potrebbe forse approvare anche questa modifica, chiarendo, se la Commissione lo ritenesse necessario, il pensiero del legislatore in un ordine del giorno, nel quale sia precisato che si intende soltanto derogare alla legge generale.

M O N T A G N A N I M A R E L L I.
Concordo con quanto ha riferito il relatore. Nutro però qualche perplessità circa la questione dell'articolo 32, perchè il testo approvato dalla Camera non si presta ad equivoci, e stabilisce chiaramente che le disposizioni del secondo comma dell'articolo 23 della legge generale sono abrogate. Il Senato non può dare una sua interpretazione di quel testo, che è stato approvato dalla Camera. Dev'essere la Camera a dare la retta interpretazione di esso.

A mio avviso, pertanto, è necessario che si modifichi nuovamente il testo dell'articolo 32.

C H A B O D, *relatore*. Il Ministro della sanità mi ha incaricato di comunicare alla Commissione che egli soltanto ieri ha appreso che il disegno di legge in esame è stato assegnato alla nostra Commissione piuttosto che a quella igiene e sanità; egli si scusa di non poter partecipare ai nostri lavori di oggi, e fa sapere che sarebbe lieto di partecipare alla discussione, ove la Commissione ritenesse opportuno un rinvio. Sarebbe pertanto utile, forse, rinviare il seguito della discussione per avere l'opportunità di ascoltare il Ministro della sanità, il quale potrebbe chiarire i motivi per cui la Camera ha introdotto quella modifica all'articolo 32, e se vi era l'intenzione di abrogare effettivamente la norma della legge generale.

C R E S P E L L A N I. Se si ritiene opportuno che i provvedimenti di chiusura vengano presi dal medico provinciale, mi chiedo se non sarebbe anche il caso che le autorizzazioni vengano rilasciate dal medico

provinciale e non dal Prefetto, come previsto dall'articolo 17.

C H A B O D, *relatore*. Il caso è diverso, perchè le autorizzazioni debbono venir rilasciate dal Prefetto, che si occupa di tutta l'organizzazione.

P R E S I D E N T E. Ad ogni modo, l'articolo 17 non ha subito modificazioni da parte della Camera, e pertanto non può essere ora oggetto di discussione.

Ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione, affinchè la Commissione abbia modo, in una prossima seduta, di ascoltare il Ministro della sanità, che darà le necessarie delucidazioni in merito al problema dell'articolo 32.

Se non si fanno osservazioni, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Roda e Ronza: « Disciplina della vendita al pubblico del latte alimentare » (1608)

P R E S I D E N T E.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Roda e Ronza: « Disciplina della vendita al pubblico del latte alimentare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

T A R T U F O L I, *relatore*. Sul disegno di legge in esame la Commissione igiene e sanità ha fatto pervenire un parere in cui sostiene l'inopportunità della soppressione degli articoli 44 e 45 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994. La Commissione agricoltura ha invece comunicato di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Poichè mi pare che il testo del provvedimento in esame meriti un attento esame, per stabilire eventuali punti di contatto o di discordanza con altre norme della legislazione vigente, ed anche, ad esempio, per quanto concerne le « bibite di latte » di cui si parla all'articolo 1 del provvedimento, chiedo alla Commissione un rinvio per aver modo di approfondire tutti i problemi.

R O D A. Ringrazio innanzitutto il Presidente per avermi consentito di partecipare alla discussione del provvedimento di mia iniziativa, in questa Commissione di cui ebbi l'onore di essere membro nel 1952 e 1953.

Il disegno di legge in discussione avrebbe dovuto recare la firma anche dei colleghi del Gruppo, senatori Banfi e Bonafini; ma essi erano assenti al momento della presentazione e per correttezza non volli mettere la loro firma senza l'autorizzazione.

Ringrazio il relatore per aver chiesto un rinvio allo scopo di studiare meglio la materia. Ritengo tuttavia utile che il proponente dia qualche chiarimento alla Commissione, che potrà tenerne conto nella discussione.

Leggo l'articolo 1 del disegno di legge:

« Il latte alimentare, intero o scremato, in qualunque modo trattato e confezionato, ivi compreso il latte crudo controllato e le bibite di latte, deve essere posto in vendita al pubblico in esercizi di latteria autorizzati dall'Autorità sanitaria locale e muniti di licenza di commercio ai sensi della legge 16 dicembre 1926, n. 2174 ».

Il latte « scremato », nel 1929, veniva dato al bestiame, ed era consumato in misura estremamente scarsa dal pubblico. Vi era anzi una campagna pubblicitaria molto vasta per la tutela del consumatore dall'acquisto di latte non « intero ». Il contenuto di grasso non doveva essere inferiore a 4,5 per cento. Poichè a quell'epoca il latte veniva venduto sfuso, e non esisteva l'obbligo dell'imbottigliamento nè quello della pastorizzazione, ad evitare scorrettezze da parte dei lattivendoli venne vietata alle latterie la vendita del latte « scremato ».

I lattivendoli allora non fecero opposizione al provvedimento, in quanto il latte « scremato » era un genere di scarso consumo. Ma oggi il latte « scremato » va assumendo sempre maggiore diffusione, e direi, segue la sorte del caffè decaffeinizzato: dal punto di vista merceologico, si giunge allo assurdo che tanto i caffè decaffeinizzati quanto il latte scremato costano molto di più, mentre dovrebbero costare di meno, in quanto i prodotti della scrematura e della

decaffeinizzazione vengono venduti od utilizzati provocando ulteriore reddito.

Dalla maggiore diffusione dell'uso del latte « scremato » discende la necessità di intervenire, soprattutto con un controllo igienico, in quanto esso è molto più deperibile di quello « intero ».

È mai possibile che il latte « scremato » venga venduto da tutti gli esercenti, meno che dai lattivendoli, sia pure con tutte le necessarie garanzie? Oggi, la confusione tra i due tipi di latte è impossibile, perchè sulle bottiglie è scritto molto chiaramente quando si tratta di latte « scremato ». D'altra parte, oggi non esiste più il pericolo che venga venduto il latte magro per latte « intero », perchè quello costa più di questo.

Questi argomenti sono esposti in un promemoria che ho ricevuto da parte dell'Associazione lattivendoli di Milano. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità ebbe ad accogliere la tesi sostenuta nel mio disegno di legge, con circolare n. 430 del 2 gennaio 1958, precisando che i due tipi di latte possono essere venduti dalle latterie.

Ricordo alla Commissione che quella dei lattivendoli è una categoria molto decaduta, dal tempo in cui la latteria confezionava i gelati e fungeva anche da « caffè ». Oggi, per ogni bottiglia venduta, a Milano il margine lordo per i lattivendoli è di undici lire, mentre a Roma, a Firenze, a Genova è di dodici lire. Si presume, infatti, che a Milano il latte, costando meno, abbia un maggior consumo.

Il provvedimento ha il solo scopo di autorizzare le latterie a vendere il latte « scremato ».

Concludendo, ritengo opportuno che il seguito della discussione sia rinviato, perchè il relatore le cui osservazioni mi sembrano molte opportune, abbia modo di approfondire meglio il problema.

MONTAGNANI MARELLI.
Cosa s'intende per « bibite di latte »?

RODA. Mi riservo di trasmettere al relatore il « promemoria » dell'Associazione esercenti di latteria milanesi, che chiarirà tutti i punti oscuri.

Per « bibita di latte » ritengo si intenda, oltre al bicchiere di latte puro e semplice, anche, ad esempio, il latte « frappè ».

BATTISTA. Se le cose stanno come ha detto il senatore Roda, sarebbe forse sufficiente un disegno di legge che stabilisse che l'autorizzazione a vendere il latte « scremato » viene estesa alle latterie.

RODA. L'articolo 45 del decreto 9 maggio 1929, n. 994, recita:

« La vendita del latte scremato è consentita alle seguenti condizioni:

a) che avvenga in rivendite di commestibili riconosciute idonee dall'autorità sanitaria locale, escluse le latterie.

Tali rivendite devono portare all'esterno e ben visibile la scritta: "latte scremato";

b) che ogni recipiente, contenente tale latte, porti chiara, evidente ed indelebile, la indicazione: "latte scremato" ».

Questa norma, secondo l'articolo 2 del provvedimento in esame, dovrebbe essere abrogata.

CHABOD. Se il provvedimento dovesse venir approvato nella sua attuale formulazione, tutti i proprietari di mucche che, in campagna, vendono il latte direttamente al pubblico si troverebbero in contravvenzione?

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che il relatore ha chiesto il rinvio (del seguito della discussione per aver modo di approfondire al questione. Ritengo necessario aderire a tale richiesta, per dar modo, anche, al relatore di formulare un eventuale nuovo testo, di concerto con il proponente senatore Roda.

Se non si fanno osservazioni, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari